

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1956

(75^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (1511) (D'iniziativa dei deputati Resta ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 931, 936, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 948
AGOSTINO	947
BANFI	938
BARBARO	939
CONDORELLI	936
DI ROCCO	945
GIARDINA	947
LAMBERTI, <i>relatore</i>	932, 940, 944, 455
MERLIN Angelina	936
PONTI	938
ROFFI	936, 945, 946, 947
RUSO Luigi	937, 938
RUSO Salvatore	938
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	942, 947
TIRABASSI	947

La seduta è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giua è sostituito dal senatore Agostino.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Resta ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (1511) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Resta ed altri « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Su questo disegno di legge, come i colleghi ricorderanno, la Commissione finanze e tesoro ebbe ad esprimere parere contrario per mancanza della copertura finanziaria.

A seguito di una mia lettera, della quale i colleghi hanno conoscenza, e di successivi col-

loqui sono, però, intervenuti degli accordi, per i quali la Commissione finanze e tesoro ha testè trasmesso un nuovo parere, che è favorevole, se pur condizionato all'introduzione di alcuni emendamenti nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il parere della Commissione di finanza è il seguente:

« La 5^a Commissione permanente prende atto delle modificazioni che si intende apportare al disegno di legge in oggetto e che ne rendono più chiara ed accettabile la impostazione, e cioè:

« Eliminare il secondo comma dell'articolo 1.

« Nel secondo comma dell'articolo 3, sopprimere le parole: " o destinati temporaneamente ad incarichi nell'Amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ".

« Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente: " I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti posti in organico che risulteranno allora disponibili ". Ma si aggiunge che tale norma potrebbe essere anche omessa perchè già si trova nella legge generale, secondo cui i bandi di concorso si riferiscono sempre a posti in ruolo. Potrebbe quindi sopprimersi l'intero primo comma, e cominciare il secondo sostituendo alle parole iniziali: " In tali concorsi ", le altre: " Nei concorsi . . . ».

« Quanto sopra per le variazioni che hanno ottenuto anche il consenso del Tesoro, e che permettono di superare le difficoltà che il testo iniziale creava il rapporto all'articolo 81 della Costituzione.

« La 5^o Commissione tiene tuttavia a far presente, a maggior chiarimento e precisione, che le provvidenze in questione riguardano gli insegnanti non di ruolo ammessi a godere della stabilità. Cosa ben diversa dalla immissione nei ruoli ordinari, che importerebbe a breve scadenza oneri gravi, senza copertura nè attuale nè prossima. Nè la concessione della stabilità può essere una apertura verso una *automatica* parificazione agli insegnanti di ruolo: se la concessione avesse avuto o dovesse

avere questa portata, evidentemente il parere non potrebbe che essere nuovamente contrario».

Ora non ci rimane che ascoltare la relazione del senatore Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. Questo disegno di legge, come dice il titolo, si propone di conferire la stabilità nell'incarico agli insegnanti non di ruolo, meglio sarebbe dire a taluni insegnanti non di ruolo, degli istituti e delle scuole secondarie statali.

Gli insegnanti ai quali il disegno di legge intende conferire la stabilità sono quelli che si trovano presentemente in possesso del titolo professionale di abilitazione all'insegnamento ed anche coloro i quali, in virtù dell'articolo 7 della legge n. 1440 dello scorso anno, hanno potenzialmente questo titolo, cioè avrebbero potuto già oggi, se il Ministero avesse emanato le norme di attuazione di quella legge, conseguire la così detta abilitazione didattica.

Naturalmente, però, per questa seconda categoria il disegno di legge in esame prevede che la stabilizzazione sia revocabile nel caso che di fatto questi beneficiari non dovessero conseguire, in seguito alle ispezioni e alla prova, l'abilitazione didattica.

Al fine di assicurare a queste due categorie di insegnanti la stabilizzazione, il disegno di legge prevede che debbano ricevere la conferma negli incarichi dei quali sono attualmente investiti, a preferenza di altri eventuali aspiranti e che, qualora i posti che essi attualmente ricoprono non fossero più disponibili, essi siano trasferiti ad altre cattedre per cui abbiano l'abilitazione, della stessa sede o di sedi diverse ed eventualmente anche di altra provincia.

Prevede, perfino, il disegno di legge che essi possano andare ad insegnare nelle scuole popolari di tipo C; che sono, come sappiamo, quelle di tipo post-elementare, per evitare l'analfabetismo di ritorno e per aumentare la coltura di coloro che non hanno avuto altro che l'insegnamento della scuola elementare.

Ed infine il disegno di legge prevede che essi possano essere anche utilizzati in uffici presso la stessa Amministrazione della pubblica istruzione, uffici che non vengono peraltro definiti nel disegno di legge, ma che si suppone

possano essere biblioteche, provveditorati degli studi, ecc.

Inoltre, il disegno di legge si preoccupa di facilitare a questi insegnanti l'accesso nei ruoli ordinari. A tal fine l'articolo 5 del disegno di legge dispone che debbano essere banditi con grande frequenza e con grande abbondanza i concorsi per la copertura delle cattedre scoperte e che in questi concorsi debbano essere messi a disposizione degli aspiranti non solo i posti in organico, ma anche quelli che avrebbero le caratteristiche per essere in organico, ma per cui manca l'omologazione del Ministero del tesoro.

Per quello che riguarda più specificamente il fine della stabilizzazione, il disegno di legge dispone in modo particolare che la metà dei posti debba essere riservata agli insegnanti stabilizzati, in modo da facilitare loro l'entrata nei ruoli.

È da osservare che la legge non è applicabile indistintamente a tutti coloro che si trovano nelle condizioni che ho prima ricordate, ma è prescritta una speciale condizione, cioè che nell'ultimo anno di insegnamento questi eventuali beneficiari della legge abbiano avuto la qualifica di « valente ».

Finalmente l'ultimo articolo del disegno di legge estende questi benefici agli insegnanti delle scuole dipendenti dalle belle arti, cioè agli insegnanti dei conservatori musicali, dei licei artistici, ecc.

Questo il contenuto e lo spirito del disegno di legge.

Sappiamo quante vicissitudini questo disegno di legge ha attraversato fin'ora; sappiamo come l'attuale formulazione, che è quella approvata dalla Camera dei deputati, abbia incontrato l'opposizione ferma, decisa, insuperabile della Commissione finanze e tesoro.

In particolare questa opposizione della Commissione finanze e tesoro verteva su due disposizioni del disegno di legge. Precipua-mente su quella dell'articolo 5, primo comma, secondo la quale i bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della legge comprenderanno tutti i posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi i requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

Per quel che riguarda questo primo comma dell'articolo 5, si potrebbe rilevare facilmente che esso, in fondo, è estraneo al disegno di legge perchè quello che è proprio, che è inerente al disegno di legge è il secondo comma il quale dispone che per questi concorsi futuri il 50 per cento dei posti sia riservato agli insegnanti stabilizzati al fine di facilitare il loro ingresso nei ruoli; ma che in questa occasione noi dettiamo norme per disciplinare i bandi dei concorsi futuri, sembra assolutamente un fuor d'opera.

Effettivamente, questa norma è estranea al disegno di legge. Io personalmente, sia per rendere possibile l'approvazione del disegno di legge senza la rimessione all'Assemblea, sia perchè mi rendo conto del congegno del disegno di legge, sarei favorevole alla soppressione del primo comma dell'articolo 5.

L'altra disposizione che ha sollevato le opposizioni della Commissione finanze e tesoro è quel punto dell'articolo 3 che prevede l'impiego degli insegnanti stabilizzati non soltanto nelle più varie cattedre (potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento di tipo C o in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie), ma anche nell'amministrazione scolastica, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Indubbiamente questa norma trova una sua giustificazione nel fine che il progetto si propone, perchè se veramente noi ci proponiamo qualche cosa di più di un miglioramento dello stato giuridico dei non di ruolo, ossia ci proponiamo addirittura la stabilizzazione di questi insegnanti, sia pure nella condizione di incaricati, sia pure senza alcuno sviluppo di carriera e senza alcun miglioramento economico in rapporto all'anzianità di servizio, se ci proponiamo questo fine, dovremo giungere a questa conclusione, perchè solo una tale norma ci garantisce teoricamente che questi individui non saranno messi fuori.

Noi li spostiamo, se necessario, ad altre cattedre o li mandiamo nei corsi di tipo C o li mandiamo in un'altra provincia, o se tutto questo non si realizza, li mandiamo in un ufficio.

Questa sarebbe la conclusione inevitabile imposta dalla formula e dallo spirito del dise-

gno di legge, che tende a stabilizzare questi insegnanti.

Tuttavia, io vi confesso che mi sembrano di gran peso le ragioni che la Commissione finanze e tesoro adduce per non accettare quest'ultimo punto, perchè è chiaro che non è facile impiegare utilmente un insegnante in una attività amministrativa. È invece facile supporre od immaginare che questi insegnanti, che non trovino una cattedra da ricoprire, quando saranno mandati presso un Provveditorato agli studi affinchè sbrighino mansioni amministrative, si sentiranno dire: lei non è pratico di queste cose, speriamo che rimanga qui per uno o due anni al massimo e che poi trovi una cattedra. Fermi solo, per ora — gli si dirà — e non si occupi delle pratiche dell'ufficio.

E non è bello che noi con una legge stabiliamo un diritto o una condizione per la quale alcuni individui fingono di prestare un'opera che di fatto non presteranno e ricevono un compenso per un'opera non prestata. Mi pare che sia questa una ragione che meriti considerazione.

Ma c'è di più. Di fatto è estremamente improbabile che questa ultima ipotesi debba verificarsi: l'espansione della scuola italiana, della scuola secondaria italiana, che è costante in tutti questi anni e che è destinata ad accentuarsi ancora di più per l'attuazione che noi dobbiamo dare al principio costituzionale della istruzione obbligatoria e gratuita fino al 14º anno di età, rende verosimile che resti, ai margini delle cattedre regolarmente coperte dagli insegnanti di ruolo, una qualche disponibilità per gli incaricati.

Apro una parentesi a questo riguardo. Bada che il numero piuttosto rilevante di incaricati che oggi c'è nella scuola italiana non dipende solo dal fatto che cattedre di ruolo non sono messe a concorso o che cattedre che potrebbero essere di ruolo vengono tardivamente iscritte nei ruoli, ma dipende dal fatto che ci sono determinate discipline per cui non è previsto l'insegnamento di ruolo, quali la stenografia, la storia dell'arte, l'economia domestica, ecc. Per la storia dell'arte, dove non c'è la possibilità di tre corsi paralleli, è chiaro che si dovrà procedere per incarichi.

Quindi, un lato margine per gli incarichi esisterà sempre ed inevitabilmente, anche se

avremo una scuola ordinatissima, per cui si bandiranno con la massima frequenza i concorsi che la legge vuole e che noi vogliamo.

Pertanto, quest'ipotesi dell'impiego negli uffici non si verificherà, ed allora tanto vale non impuntarsi per una questione puramente astratta, in modo da trovare un terreno di intesa con la Commissione finanze e tesoro.

In conclusione, io sarei favorevole a questi due emendamenti che la Commissione finanze e tesoro accetterebbe: soppressione dell'eventuale impiego, per questi insegnanti stabilizzati, fuori della scuola e soppressione del primo comma dell'articolo 5, che farebbe obbligo al Ministero della pubblica istruzione di mettere a concorso tutti i posti non solo di ruolo, ma che hanno le caratteristiche per esserlo.

Ci sarebbe però un terzo punto, sul quale in realtà non vi può essere una controversia con la Commissione finanze e tesoro, perchè non rientra nella competenza di quella Commissione pronunciare in merito un giudizio o per lo meno assumere una posizione addirittura di veto nei confronti dell'iter del progetto di legge.

PRESIDENTE. Ma veto non c'è stato!

LAMBERTI, *relatore*. Va bene, bisogna comunque che io ne parli, perchè anche tale questione forma oggetto di quella lettera che il nostro Presidente, nelle sue trattative con la Commissione finanze e tesoro, per facilitare il corso di questo provvedimento, ha ritenuto di dover inviare.

Quale è questa questione? È quella che riguarda la estensione del beneficio di questa legge non soltanto agli abilitati, ma anche agli abilitandi in forza dell'articolo 7 della legge n. 1440, cioè a coloro che avendo cinque anni di servizio potrebbero essere considerati abilitati con una ispezione e con una prova, come dice la legge.

Ora io vi confesso che personalmente sarei molto meno proclive ad accedere a questo terzo emendamento di quanto non lo sia stato ad accedere ai primi due.

Ci sono, è vero, delle forti ragioni che militano a favore di questo emendamento. Si osserva, ad esempio, che in fondo il titolo professionale delle scuole è l'abilitazione. Questi insegnanti l'abilitazione non l'hanno, potrebbero

conseguirla, ma attualmente non l'hanno. Vorre aggiungere che non soltanto ci troviamo di fronte ad insegnanti che non hanno l'abilitazione, ma anche ad insegnanti rispetto ai quali potrebbero presentarsi come concorrenti altri che hanno l'abilitazione, cioè tutti i nuovi abilitati del concorso del 1953.

Questa è una cosa molto grave, indubbiamente. Il concorso bandito nel 1953, e recentemente espletato, di cui si vanno pubblicando le graduatorie, oltre che un numero piuttosto rilevante di vincitori di concorso ci ha dato, come sottoprodotto, un numero piuttosto elevato di nuovi abilitati.

Quindi abbiamo nuovi abilitati che per avventura potrebbero trovarsi nella condizione di non avere nei prossimi anni un incarico perchè noi nel frattempo avremo stabilizzato, approvando questo provvedimento, individui che abilitati non sono.

C'è qualcuno che sostiene persino (io sto presentando gli aspetti positivi, tuttavia non sono favorevole a questa tesi), c'è qualcuno — dicevo — che ritiene perfino che una norma di questo genere potrebbe essere impugnata per incostituzionalità.

Si può, d'altra parte, osservare che l'amministrazione dello Stato si trova in una grave carenza nei confronti di quegli insegnanti ai quali si riferiva l'articolo 7 della legge n. 1440. Noi abbiamo approvato, fin dal dicembre dello scorso anno, un disegno di legge con il quale a questi individui davamo potenzialmente l'abilitazione. Quando noi abbiamo approvato quel disegno di legge erano pronte, questa è la verità, le norme di attuazione. Quelle norme erano pronte fin dal 1953; da quando l'onorevole Segni presentò il disegno di legge al Ministero erano pronte le norme di attuazione perchè la legge andasse subito in vigore il giorno in cui il Parlamento l'avesse approvata. Ed invece queste norme di attuazione non sono state mai emanate, è passato tutto un anno scolastico durante il quale si è aspettato che si desse possibilità a questi individui di giovare di un beneficio che una legge, regolarmente approvata, aveva loro assicurato, ed oggi che cosa accade? Accade che se noi non comprendiamo questi individui nel beneficio della stabilizzazione, noi rischiamo di metterne fuori

un gran numero dai posti che attualmente occupano.

Ed allora, se si dovesse interpretare nel senso più rigido il principio che quella legge n. 1440 sancisce, che si ottiene l'abilitazione didattica mediante ispezione e prova, potrebbe accadere che questi individui, non essendo più nella scuola attiva militanti, non possano essere sottoposti ad ispezione e perciò stesso perdano *a priori* un beneficio che invece una legge aveva loro assicurato.

MERLIN ANGELINA. Avevamo previsto questo però!

LAMBERTI, *relatore*. Io proposi in quella circostanza un ordine del giorno che ebbe il conforto della approvazione di tutti i colleghi. In quell'ordine del giorno si raccomandava al Governo di far sì che la prova avesse un certo carattere selettivo, che non fosse puramente formale, e si diceva: se tale sarà la prova, essa potrà eventualmente sostituire l'ispezione per coloro che non si trovino in servizio al momento della applicazione della legge. Ma intendiamoci, questo era un ordine del giorno, era un modo nostro molto collaterale e familiare di vedere la cosa, non è che nella legge esista alcuna norma che faccia obbligo all'Amministrazione di applicare i benefici di quella legge a coloro che al momento in cui la legge andrà in vigore non si trovano in una cattedra ad insegnare.

Tutto questo mi preoccupa, per cui, se è vero che ci sono delle forti ragioni a favore di una limitazione del presente disegno di legge, di una restrizione del beneficio che esso prevede ai soli abilitati attualmente in servizio, e credo di avere onestamente esposte le ragioni che militano a favore, ci sono però altre ragioni che stanno contro questa restrizione e che ci indurrebbero piuttosto ad accettare il testo quale è stato approvato dalla Camera dei deputati. Perchè, invero, tutte queste categorie più o meno numerose (non so numericamente di quante persone siano composte, non so numericamente quanti siano quelli che potrebbero avere l'abilitazione didattica) possono lamentare di trovarsi ancora in una condizione instabile per l'incuria dell'Amministrazione, che li mette in condizioni di non poter usufruire di

una legge che il Parlamento ha votato in loro favore.

Ad ogni modo, per questa specifica questione mi rimetto alla Commissione.

Vorrei poi proporre alcuni emendamenti formali ma questo lo farò nel corso dell'esame degli articoli, se me lo consentite.

In generale, io mi limiterei a raccomandare ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge con i due emendamenti che involgono l'onere finanziario, di cui mi sono occupato; eventualmente, sebbene io non sia personalmente favorevole, si potrebbe approvare anche questo terzo emendamento, che escluderebbe gli abilitandi didattici.

Mi domando soltanto se, una volta che noi abbiamo emendato questo disegno di legge, convenga conservargli il titolo, piuttosto tronfio, che ha: « stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali ».

La verità è che con questo provvedimento noi dettiamo delle nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo.

PRESIDENTE. Se me lo consentite vorrei chiarire perchè, trattando con la Commissione finanze e tesoro, ho creduto non inutile tranquillizzare la Commissione medesima, che è composta di senatori i quali, dal punto di vista formale, non dovrebbero andare al di là della questione finanziaria, ma che occupandosi degli studi e della scuola non possono non seguire quella che è la sostanza del provvedimento, anche sulla questione degli abilitandi.

Io ho sostenuto, come tutti sapete, che si dovesse modificare il testo nel senso di eliminare gli abilitandi dell'articolo 7; io sarei più per eliminare anzichè per accogliere, perchè gli abilitandi, sulla base dell'articolo 7, debbono sostenere una prova, una ispezione che appunto perchè deve essere una prova seria, come abbiamo postulato, può anche riuscire negativa.

Ora metterli senz'altro in cattedra e dar loro la facoltà di insegnare e concedere la stabilizzazione mi pare un p' eccessivo. Ad ogni modo, su questo punto voglio ascoltare che cosa ne pensa la Commissione.

ROFFI. Io vorrei anzitutto fare delle proposte in merito all'ordine della discussione.

Era inevitabile che il relatore (ed io gli do ampia lode per la relazione — che non dico rara, perchè a lui è abituale, ma, come lode, l'aggettivo sarebbe giusto) che il relatore — dicevo — entrasse nel merito dei singoli articoli; però io penso che la nostra discussione si allungerebbe troppo qualora non ci limitassimo a fare una discussione generale che fosse veramente tale e ad iniziare subito la discussione degli articoli, facendo in questa sede tutte le osservazioni pro o contro i vari emendamenti.

Per cui io mi astengo dall'entrare nel merito dei singoli articoli e mi limito a dire, in base a quelle che sono le regole della discussione generale, che sono favorevole a che questo disegno di legge venga approvato, in questa stessa seduta, con quelle modifiche di cui spero si inizi tra breve l'esame in sede di discussione degli articoli.

CONDORELLI. Prendo la parola perchè desidero essere illuminato sulla ragione di questo provvedimento, che, se non erro, è temporaneo, nel senso che favorisce persone che in questo momento o in un momento successivo abbiano certi requisiti, che *una tantum* vengono a ricevere questo beneficio di incarichi stabili.

Quale è stata la ragione che ha determinato questa impostazione? Si presenta a me il dubbio che fra qualche anno, di fronte alla pressione di altri che abbiano totalizzato un certo numero di anni di incarico, si chieda una nuova legge che li immetta nella scuola stabilmente, sia pure come incaricati.

Gradirei proprio avere un chiarimento su questo punto, cioè sulla eccezionalità dei motivi che hanno suggerito queste disposizioni di legge.

MERLIN ANGEлина. Io mi sono mostrata subito favorevole a questo provvedimento, perchè ho vissuto per lunghi anni nella scuola e so benissimo quale è la condizione di anomalia in cui si trovano specialmente le scuole medie, oltre che le scuole elementari. Ci sono numerosissimi insegnanti che coprono delle cattedre di ruolo ed anche delle classi aggiunte senza averle come diritto, per aver partecipato ad un concorso o per essere stati dichiarati idonei ai concorsi. Non solo il Governo attuale, ma anche i governi precedenti hanno fatto economia sulla pelle della scuola.

Vi voglio citare un esempio concreto. Durante il famoso ventennio, nel quale non ero più nei ruoli della scuola, andando, dopo il confino, a Milano, sono entrata nella scuola ancora per la finestra, grazie alla bontà e alla comprensione di alcuni Presidi.

In una di queste scuole, la scuola magistrale professionale femminile « S. Caterina da Siena » in Milano, vi erano niente di meno che 125 insegnanti, di cui nessuna di ruolo. Ne venne una sola di ruolo quando si iniziò la guerra; questa tale, che insegnava a Zara, venne a Milano e le fu assegnata una cattedra di lettere. Questa era la sola insegnante di ruolo, mentre tutte le altre erano come me, non di ruolo.

Ma quella scuola aveva una fortuna, di avere un Preside dal pugno di ferro che si voleva assicurare sempre, in relazione alle insegnanti, che fossero capaci e, pertanto, fin dall'inizio dell'anno scolastico eravamo al nostro posto.

Viceversa che cosa succede in altre scuole? Che ogni anno questi professori fanno la loro domanda e vengono assegnati ad una determinata scuola, poi ottengono un'altra cattedra cui tengono di più, per cui occupano la nuova e abbandonano la vecchia, e si arriva a dicembre o a gennaio senza che certe classi abbiano il proprio insegnante stabile.

Tutti sappiamo che cosa significhino questi cambiamenti: non solo sono dannosi per l'insegnante, ma soprattutto per la scuola.

Ora noi, che siamo gente della scuola, vogliamo che questa vada bene, che ci sia la stabilizzazione il più possibile dei professori e per questo mi sono dimostrata fin dal principio favorevole al provvedimento ed ho insistito, come insisto anche adesso, sebbene sappia che la mia insistenza va a cozzare contro il muro della Commissione finanze e tesoro, perchè questo disegno di legge venga presto approvato.

PRESIDENTE. Non cozza più, perchè il parere, ora, è favorevole!

MERLIN ANGELINA. Se accettiamo però quegli emendamenti!

Debbo fare poi una osservazione. C'è la questione di quegli insegnanti che otterranno l'abilitazione previa ispezione, l'abilitazione così detta didattica.

Quando abbiamo discusso quella legge io ho detto: per me sono contraria, e non perchè sia contraria, per amor di Dio, a questa gente che resterebbe senza posto dopo aver insegnato per 5 o 10 anni; sulla questione umana ero d'accordo, ma non sulla questione costituzionale!

Abbiamo cercato di rimediare stabilendo una ispezione unitamente ad una prova. Ma per quel che riguarda la loro immissione in questa legge della stabilizzazione, mi permetterei di fare un'altra osservazione. Nel primo comma dell'articolo 1 c'è la questione di quelli che sono in possesso di abilitazione relativa all'insegnamento impartito...

LAMBERTI, relatore. Farò un emendamento in proposito!

MERLIN ANGELINA. Dicevo dunque che c'è la questione di quelli che sono in possesso di abilitazione relativa all'insegnamento impartito. Costoro hanno ottenuto un'abilitazione e mi domando per quale ragione dovremmo fare delle restrizioni proprio per coloro che una abilitazione l'hanno ottenuta.

RUSSO LUIGI. Il disegno di legge, così come appare con il taglio di rami grossi, determinato dai sostanziali emendamenti proposti, non può non ricevere la mia approvazione.

Vorrei però fare un invito solenne al Ministro della pubblica istruzione, che non abbiamo mai avuto il piacere di vedere nella nostra Commissione, mi sia consentito questo rilievo...

PRESIDENTE. E sia a me consentito interrompere il senatore Russo per dire alla Commissione quello che ciascuno sa privatamente, che, cioè, non una ma più volte ho manifestato il desiderio di avere il piacere di ossequiare il Ministro qui in Commissione...

RUSSO LUIGI. Dicevo, dunque, che desidero fare un invito al Ministro della pubblica istruzione a rompere gli indugi, che durano veramente da lungo tempo, affinché la legge votata dal Parlamento sulla abilitazione didattica abbia, quanto prima, il suo corso.

PRESIDENTE. Mi permetta un'altra interruzione. Il Presidente della 6ª Commissione ha più volte oralmente e per iscritto ricordato al Ministro che era nostro desiderio che la legge degli abilitandi didattici diventasse operante.

Qualche volta ho pregato anche il presente Sottosegretario, onorevole Scaglia, di significare questo al Ministro a nome della nostra Commissione.

RUSSO LUIGI. È molto strano che si dica o si pensi che la burocrazia abbia la possibilità di rendere vana una legge che, finché è in vigore, deve assolutamente avere il suo corso. E non è soltanto una questione formale: effettivamente, dal mancato adempimento di questa legge, avranno danno tanti valorosi professori, i quali hanno tutto il diritto di dolersi che, per questo indugio, non sia stato concesso ad essi il beneficio della legge che noi abbiamo approvato.

PONTI. Io desidero esprimere genericamente, nell'ambito di una discussione generale, il mio parere favorevole a questo disegno di legge. Prima di tutto per le ragioni umane e sociali che riguardano gli interessati e che è opportuno che noi teniamo presenti, ma soprattutto per il riflesso svantaggioso che, nei riguardi della scuola, presenta il suppletato, una piaga che ha colpito l'Italia fin dalla prima guerra mondiale, perché la sospensione fatta allora dei concorsi ha tenuto continuamente in arretrato la immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola. Questo arretrato è andato via via aggravandosi per la istituzione di nuove scuole e per la non corrispondente immissione di insegnanti.

Tutti sappiamo che, in generale, i concorsi non danno mai un numero sufficiente di insegnanti per coprire le cattedre, ma questo sarebbe il meno, se non fosse che i concorsi stessi, nel numero totale dei posti messi a concorso, son ben lontani dal rappresentare il minimo richiesto dalle vacanze nel momento in cui essi sono banditi. C'è poi da pensare che, nel momento in cui sono banditi i concorsi, c'è una dilatazione amplissima di nuove vacanze per la istituzione di nuove cattedre, oltre che per la andata in pensione o la morte di altri insegnanti.

Quindi, quando noi avremo approvato questo provvedimento, saremo ancora lontani dall'aver avviato a soluzione questo gravissimo problema, e dico gravissimo per il fatto che mancano insegnanti di ruolo, e cioè fissi, nelle scuole, le quali hanno invece l'esigenza di avere un'andamento normale. Tutti sanno che cosa significhi un insegnante inserito e stabilizzato nella scuola: significa un vantaggio reciproco, anche nell'economia dell'insegnamento, per gli insegnanti, per gli scolari, per la scuola e per il buon nome della scuola.

RUSSO SALVATORE. Non per il Tesoro, che verrebbe a pagare di più!

PONTI. Tutto sommato finisce per essere a vantaggio anche del Tesoro, perché bisogna spendere bene, anche se si spende di più.

Una considerazione ritengo opportuno di dover fare a questo proposito: siccome noi dobbiamo proporci che l'insegnamento sia il più efficace possibile, per arrivare ad ottenere la massima efficacia nell'insegnamento bisogna dare agli insegnanti la massima tranquillità di spirito e la sicurezza. Quando abbiamo la garanzia che quegli insegnanti sono in grado di compiere bene la loro funzione ed il loro dovere, mi pare che possiamo con tranquilla coscienza accelerarne la immissione nei ruoli ordinari e facilitare il compito del Ministero della pubblica istruzione, che, molte volte, richiesto perché non accelera i concorsi, fa presenti le difficoltà che trova perfino nella costituzione delle commissioni di concorso. Molti concorsi, infatti, sono stati banditi e ancora non attuati perché si fa fatica a costituire e a far funzionare le commissioni di esame.

Per queste ragioni ritengo che opera saggia farà la Commissione se approverà rapidamente questo provvedimento, anche per far funzionare la legge all'inizio del nuovo anno scolastico.

BANFI. Vorrei semplicemente dire che questo disegno di legge, nonostante il lungo iter che ha un po' confuso le idee, corrisponde, in fondo, a due esigenze fondamentali ed è per questo che ha la nostra approvazione nella sua linea generale.

La prima è un'esigenza umana, che corrisponde alla necessità di dare a coloro che hanno prestato il proprio lavoro alla scuola almeno il requisito della stabilità, che garantisce una continuità di lavoro e che li assicura anche nella serietà, nella passione del lavoro stesso.

La seconda esigenza riguarda la scuola. La stabilità degli insegnanti - lo ha ben detto il collega Ponti - corrisponde nello stesso tempo alla stabilità della scuola, almeno in linea generale, perchè la scuola non sia soggetta all'inconveniente di mutare di anno in anno gli insegnanti, rendendo così l'insegnamento estremamente meno efficace.

Sono due le ragioni fondamentali che mi sembra militino per l'approvazione di questo disegno di legge, ed è per questo che, in linea generale, credo si possa essere tutti d'accordo, riservandoci di rivedere alcune delle posizioni più confuse nella discussione dei singoli articoli.

Ma c'è qualche altra cosa che vorrei aggiungere, a cui ha già accennato l'amico e collega Russo. Vorrei che, richiamandoci a ciò che ha detto il collega Ponti, si facesse presente al Ministro l'esigenza che tutti i posti che hanno i requisiti per essere introdotti nell'organico, vi siano di fatto introdotti. Io comprendo benissimo la resistenza che fa il Tesoro, ma comprendo altrettanto bene che noi che qui difendiamo gli interessi della scuola dobbiamo ricordare al Ministro della pubblica istruzione che avrà tutto l'appoggio da parte nostra per combattere questa giustissima battaglia che è la battaglia dell'istruzione pubblica, perchè se i posti che possono essere messi in organico non vi sono messi, non solo la disoccupazione degli insegnanti sarà perenne, ma perenne sarà la crisi della nostra scuola.

PRESIDENTE. Ma insegnano ugualmente, pur non essendo titolari.

BANFI. E con che animo, con che preoccupazioni insegnano? Io vorrei - riprendendo un motivo che il collega Russo ha accennato - che il Ministro della pubblica istruzione considerasse la 6ª Commissione del Senato non semplicemente come una piccola assemblea in cui si discute di singole leggi, ma come un concesso in cui si sente tutta l'importanza del generale sviluppo della legislazione scolastica,

perchè siamo qui tutti disposti a dare il nostro aiuto e il nostro contributo ad un'opera veramente vasta di sviluppo dell'istruzione. Ma per questo occorre un maggiore affiatamento, una continua vicinanza, un assiduo contatto, che, purtroppo, - e non per colpa nostra - è venuto a mancare.

Un'ultima cosa voglio aggiungere: che non è venuta a mancare l'opera assidua del rappresentante del Governo in seno a questa Commissione, e credo che noi tutti siamo molto grati all'onorevole Scaglia dei consigli, delle indicazioni sempre obiettive e precise con cui ci ha aiutato nella nostra opera legislativa. Vorremmo però che il rappresentante più tipicamente politico del Governo nel campo della pubblica istruzione, facesse la Commissione partecipe anche di quelle che sono le riforme scolastiche progettate, perchè noi le vediamo annunciate sui giornali, in particolari riunioni, anche semiprivato, ma ufficialmente non ne sappiamo assolutamente nulla.

Per quanto attiene in particolare al disegno di legge in discussione, mi preoccupo della situazione in cui si verrebbero a trovare quegli insegnanti che, essendo abilitati, ma non per la precisa cattedra che essi hanno tenuto, fossero esclusi da questi benefici, a seguito della formulazione attuale del progetto.

PRESIDENTE. Ci sarà un emendamento in proposito.

BANFI. Allora mi riservo di intervenire quando si discuterà di questo emendamento.

BARBARO. È uno strano destino, almeno per me, che oggi debba veder portare in discussione importanti progetti sinora fermi e travagliati: nella Commissione dei lavori pubblici e trasporti si è esaminata stamane la legge sulla G.R.A., che ci affatica da più anni; ed ora, qui, si presenta questo disegno che ha anche esso un *iter* piuttosto difficile e tortuoso. Pertanto non posso non ricordare a questa Commissione quello che già ho detto all'altra Commissione: cioè come si sia verificato un cambiamento di direttive per questa legge, che è attesa ansiosamente.

All'altro ramo del Parlamento il presente disegno di legge è stato approvato, e il primo

presentatore, onorevole Resta, nel congresso delle categorie interessate, tenuto nel maggio scorso, tra l'altro disse: « Il progetto che io ho firmato avrebbe potuto essere firmato da un altro qualsiasi deputato del mio gruppo e le cose non sarebbero cambiate minimamente, in quanto quello non deve essere considerato un mio progetto di legge ma un progetto di legge della Democrazia cristiana.

« Il mio partito usa la prassi di sottoporre qualsiasi disegno di legge dei propri parlamentari ad un preventivo esame di un apposito centro di studio; una volta che i tecnici di quel centro di studio hanno espresso il loro parere favorevole, il disegno di legge non è più del tale o tal altro deputato, ma del partito, il quale perciò è impegnato a sostenerlo. Questo è appunto il caso del progetto di legge sulla stabilizzazione. Io qui come presentatore del progetto ed anche come presidente della VI Commissione della Camera, posso assicurarvi che sarà messo in opera ogni mezzo perchè il disegno di legge sia approvato nella sua stesura originale, e, se modifiche dovrà averne, faremo in modo che le abbia in meglio e non in peggio ». Viceversa, in questa sede, si annunziano delle modifiche, il che mi stupisce, perchè è in contrasto con quanto ha dichiarato lo stesso presentatore al congresso ricordato.

Seconda osservazione. Pur senza alcuna intenzione di modificare quella che è la decisione dei colleghi, avevo domandato nella precedente seduta all'onorevole Presidente quanti fossero gli interessati, quanti fossero, per esempio gli insegnanti sforniti del titolo di abilitazione, insomma quale onere costituissero la legge per l'erario, qualora fosse accolta integralmente, o in quale misura questo onere si potrebbe ridurre con le proposte accettate anche dal relatore.

A queste richieste io ancora non ho avuto una risposta tranquillante, e pertanto gradirei che la Presidenza me la fornisse.

PRESIDENTE. Potrei darle io stesso questa risposta, ma preferisco che a dargliela siano il relatore ed il rappresentante del Governo, i quali avranno modo di aggiungere ulteriori dettagli.

Quanto alla dichiarazione che è stata da lei attribuita, senatore Barbaro, all'onorevole Re-

sta, non so se essa risulti da atti ufficiali; secondo gli atti ufficiali il disegno di legge figura sottoscritto non soltanto dal deputato onorevole Resta, ma anche, praticamente, da rappresentanti di tutti i partiti.

LAMBERTI, *relatore*. In fondo, ci sono solo due questioni alle quali mi pare io debba rispondere: quella sollevata dal senatore Condorelli e quella prospettata dal senatore Barbaro. Tutti gli altri che sono intervenuti - ed io sono loro grato, come sono grato anche a chi ha sollevato degli interrogativi - si sono dimostrati nel complesso favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, sostanzialmente senza riserve.

Il senatore Condorelli chiedeva per quale ragione un disegno di legge di questo genere, che contiene un provvedimento eccezionale da applicarsi *una tantum*, sia stato sottoposto alla nostra approvazione. Ci sono speciali ragioni che giustificano questo provvedimento di stabilizzazione? Ad onor del vero, debbo dire che io, come relatore, avrei dovuto prendere l'iniziativa di esporre queste ragioni, ed è una deficienza della mia relazione non aver enunciato l'esigenza che hanno sentito almeno i presentatori e che io sinceramente condivido.

La ragione fondamentale per cui si propone questa stabilizzazione degli insegnanti non di ruolo è, in sostanza, questa: che la scuola italiana attraversa un periodo indubbiamente piuttosto travagliato della sua esistenza, in cui il numero degli insegnanti non di ruolo, per un complesso di circostanze, è diventato particolarmente rilevante. Ciò dipende, certo, in primissimo luogo dalla lunga sospensione dei concorsi determinata dalla guerra; ma anche nell'immediato dopoguerra non è stato possibile bandire dei concorsi che presentassero un adeguato numero di cattedre: intendo adeguato alla reale consistenza dell'espansione della scuola italiana e al numero pressante delle richieste di insegnanti che cercavano una sistemazione. Quindi, in sostanza, per molti anni - grosso modo possiamo dire per più di un decennio - la scuola italiana o non ha avuto concorsi o ne ha avuto qualcuno assolutamente inadeguato ai suoi reali bisogni. Allora, ad un certo momento, questa posizione dei non di ruolo diventa difficilmente superabile, questi

insegnanti non di ruolo difficilmente possono evadere, sulla base delle leggi ordinarie, da questa loro precaria posizione.

Si potrebbe decidere di bandire dei concorsi larghissimi. Ma diciamo la verità: chi è invecchiato, durante il lungo periodo della sospensione dei concorsi, in questa posizione non di ruolo, difficilmente oggi può sottoporsi all'onere di un concorso, quale è richiesto, per titoli ed esami. Ecco allora questo disegno, che si propone un duplice scopo: assicurare a questi vecchi servitori della scuola una stabilità di impiego con un provvedimento eccezionale, una volta tanto, al tempo stesso facilitando la loro ammissione nei ruoli, non già facendo per loro dei concorsi riservati, ma riservando loro un'aliquota, sia pure rilevante, dei posti che saranno messi a concorso.

Su questo duplice binario si muove il disegno di legge in esame, e a me pare che gli scopi che esso si propone siano pienamente giustificati. Del resto, il senatore Ponti aveva in sostanza già risposto, con argomentazioni analoghe alle mie, alla domanda del senatore Condorelli.

Il collega Barbaro domandava qualche informazione circa il numero di coloro che beneficerebbero di questo disegno di legge e circa l'onere finanziario che esso comporterebbe. Diciamo subito che il secondo quesito non ha ragione d'essere: il disegno di legge non porterà alcun onere finanziario se noi accetteremo le proposte della Commissione di finanze e tesoro; non ne porterà alcuno perchè noi stabilizzeremo gli insegnanti incaricati nei posti che attualmente occupano.

Per l'articolo 4 il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo; cioè non si prevede per questi insegnanti stabilizzati nè una posizione analoga a quella degli insegnanti di ruolo, nè una posizione simile a quella degli insegnanti di ruolo speciale transitorio, i quali hanno una loro progressione economica ed un loro sviluppo di carriera, sia pure limitato a due gradi. Niente di tutto questo: essi rimangono nella situazione in cui sono attualmente, cioè saranno stabilmente incaricati, quindi avranno lo stipendio iniziale del professore di ruolo, come l'avrebbe chiunque fosse chiamato a coprire il loro posto.

Pertanto i due quesiti posti dal senatore Barbaro non sono connessi.

Quanto al quesito numerico, io vi confesso che ho informazioni piuttosto vaghe, ma, in ogni caso, ve le riferisco. Se il disegno di legge dovesse essere approvato nella sua integrità, cioè includendo ambedue le categorie degli abilitati e degli abilitandi, esso si riferirebbe a qualcosa come 20.000 insegnanti. Se viceversa dovesse essere ridotto, io non so a quanti insegnanti potrebbe eventualmente riferirsi. Può darsi che il rappresentante del Governo abbia elementi più precisi per rispondere a questa domanda.

Detto questo, credo di aver risposto ai dubbi che sono stati avanzati, e non mi rimane altro che raccomandare ancora una volta l'approvazione del disegno di legge in esame, riservandomi di proporre in seguito alcuni emendamenti, come ho già detto, che verrebbero incontro anche alle esigenze espresse dalla senatrice Merlin e dal senatore Banfi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, mi sia concesso fare un'osservazione.

Non so se il fenomeno che è stato rilevato dal senatore Ponti sia esatto, se cioè, tenuto conto dell'accrescimento, dell'allargamento della scuola, veramente gli incarichi siano in aumento piuttosto che in diminuzione. Anzi tutto, c'è un settore della scuola che ha un accrescimento rapidissimo: quello della scuola tecnica professionale, dove non ci sono cattedre di ruolo stabilite, in quanto, trattandosi di nuove istituzioni, naturalmente, non si può pretendere che queste cattedre abbiano già i requisiti richiesti dalla legge, cioè abbiano il corso completo di quel certo numero di alunni per ogni classe perchè si addivenga ad una costituzione di ruolo. Pertanto, se questo tipo di scuola si sviluppa in tal modo, è naturale che ancora per qualche anno, finchè non si possa arrivare a definire delle cattedre in organico, ci saranno dei supplenti.

Ma c'è un settore della scuola in cui le supplenze sono diminuite enormemente: il ginnasio-liceo.

RUSSO LUIGI. Ci sono licei senza un solo titolare.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però ci sono anche licei dove non c'è un supplente.

PRESIDENTE. Bisogna altresì considerare che ci sono materie per le quali è impossibile una cattedra di ruolo, come ha già detto molto chiaramente l'onorevole relatore. Per esempio, per gli insegnamenti di storia dell'arte, di economia domestica, di stenodattilografia, ecc. ci saranno sempre degli incaricati. Ma l'essenziale è che man mano che si fanno i concorsi e che si elimina la brutta eredità della guerra, la scuola si vada normalizzando.

Sono senz'altro d'accordo che questo provvedimento darà una certa tranquillità sia ai professori, i quali non staranno continuamente con la valigia in mano per trasferirsi da una sede all'altra e da un tipo di insegnamento all'altro, sia agli alunni, che vedranno la faccia dello stesso professore almeno per gli anni di corso, ciò che vuol dire identità e continuità di metodi e di insegnamenti, senza contare che si evita il pericolo di cambiare i libri di testo, ciò che capita spesso ad onta delle disposizioni ministeriali.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidererei anzitutto dire una parola sulla questione del supplentato, sulla quale è stata richiamata così vivamente l'attenzione.

Il Ministero della pubblica istruzione non è meno preoccupato ed interessato di quanto lo siano gli onorevoli senatori che sono intervenuti, di ridurre, di abolire se fosse possibile, questa piaga nella nostra scuola. Ma il fatto è che le cose non sono così semplici come si potrebbe immaginare e, d'altra parte, non sono neppure così gravi come possono apparire a chi le esamina dal solo punto di vista di un singolo istituto. Il senatore Russo Luigi ricordava che ci sono dei licei in cui non c'è nemmeno un titolare: a me riesce difficile pensarlo perchè nell'Italia settentrionale, particolarmente nella mia città di Bergamo, non c'è un solo supplente, un solo incaricato nel liceo e nel ginnasio superiore. E quando un vincitore di concorso per ginnasio superiore dell'Italia settentrionale desidera e chiede di essere avvicinato a casa sua, al massimo riesce ad arrivare

nell'Italia centrale, perchè lassù le cattedre del ginnasio superiore sono già tutte o quasi coperte.

Si può obiettare: perchè non si compie una diversa distribuzione dei supplenti? Lo stato giuridico e i diritti di un insegnante comportano il diritto di chiedere una cattedra se quella cattedra è libera, e il Ministero non ha autorità per distribuire equamente il supplentato. Allo stato attuale non abbiamo nessun potere per far questo.

D'altra parte, ripeto, la questione degli incaricati non di ruolo ha anche degli aspetti artificiosi, cioè viene montata come se fosse una prova di anormalità — in buona fede, indubbiamente — mentre, in molti casi, rispecchia una situazione normalissima. Prendiamo il caso di una scuola media, corso unico isolato: in quella scuola media ci possono essere tre insegnanti di ruolo — quelli di lettere — e sei incaricati, cioè gli insegnanti di matematica, di disegno, di religione, di educazione fisica, di canto, e, se c'è, di economia domestica. In questo caso non si tratta di una sproporzione, ma di fatto è una situazione perfettamente normale, perchè non si può dare un posto di ruolo a chi ha soltanto tre o sei ore di insegnamento. Quindi, l'enorme sproporzione che appare dalle statistiche nei riguardi degli insegnanti di ruolo e non di ruolo, non è del tutto prova di anormalità. Il Ministro della pubblica istruzione, nel 1953, mise a concorso tutte le cattedre che erano disponibili e parecchie cattedre che non erano ancora disponibili fino all'anno scorso; e quando si dovette fare una specie di censimento per reperire cattedre da mettere a disposizione per la sistemazione degli idonei, si scoprì che in alcuni settori non c'era proprio nulla e si dovette ricorrere ad un ripiego, perchè già se ne erano messe a concorso più di quelle che erano disponibili. Questo per dire — anche se probabilmente i senatori queste cose le conoscono — che non si tratta di vincere delle resistenze del Ministero della pubblica istruzione, perchè il Ministero ha tutto l'interesse a presentare una situazione chiara, sistemata. Evidentemente molte di queste questioni che oggi ci occupano anche in sede legislativa, relative a sistemazioni in ruolo, stato giuridico ecc., sarebbero svuotate il giorno in cui la scuola avesse una maggiore regolarità.

Purtroppo, però, c'è una differenza tra i due ordini di scuola: il settore della scuola classica consente che, appena un corso è completo, il Ministero lo possa occupare e possa mandare i titolari in tutte le sue cattedre; nel settore della scuola tecnica, invece, vige un altro sistema, cioè ogni istituto, per la sua peculiare origine e per le sue caratteristiche particolari ha un organico a sè, per cui ogni aggiunta di un nuovo corso, per esempio, prima che sia regolarizzato con un decreto interministeriale, richiede un certo lasso di tempo, con una sfasatura normalmente di due anni. È questa la sola, vera sfasatura che sarebbe necessario eliminare; e il Ministero, per parte sua, fa il possibile e sta anche cercando qualche accorgimento di ordine amministrativo che possa semplificare questa procedura, in quanto questo è il solo settore nel quale c'è ancora qualcosa da guadagnare.

Per tutto il resto, la dizione della prima parte dell'articolo 5, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati, praticamente non ha alcun significato. Io feci questa obiezione anche in quella sede, e mi fu risposto che tale formula avrebbe dovuto avere un valore morale di pressione, anche se ci si rendeva conto che una portata pratica, effettiva, non poteva averla.

Per quanto si riferisce al disegno di legge in esame, sono un po' in imbarazzo, in questo momento, nell'esprimere il parere del Governo. Il mio imbarazzo è accresciuto dal fatto, che, proprio questa mattina, ho ricevuto il fascicolo di questo disegno di legge con una nuova comunicazione della Presidenza del Consiglio, nella quale si fa riferimento ad un disegno di legge in preparazione, con il concerto dei Ministri interessati, che ha una portata più limitata di questo in discussione, e si chiede che il Ministero della pubblica istruzione, in sede di Commissione, inviti a soprassedere all'esame della proposta di legge degli onorevoli Resta ed altri, per attendere il provvedimento governativo.

Però, io ho osservato solo adesso - e chiedo scusa di questa disattenzione - che la data di questo fonogramma è arretrata di qualche giorno, è del 13 luglio; quindi penso che non possa tener conto delle limitazioni che al disegno di legge vengono apportate e in base

alle quali la Commissione di finanze e tesoro, d'accordo con il Ministero del tesoro, avrebbe dato il suo assenso. In questa situazione ritengo di poter interpretare con una certa libertà quest'ordine che viene dalla Presidenza del Consiglio, nel senso di ritenerlo legato al testo del progetto approvato dalla Camera. Per questo dico che mi troverei in imbarazzo se la Commissione non accettasse i tre emendamenti ai quali il relatore ha fatto cenno, perchè, in tal caso, dovrei almeno chiedere di consentirmi di assumere informazioni presso la Presidenza del Consiglio. Con l'approvazione di quegli emendamenti, mi assumo la responsabilità di ritenere in qualche modo eliminate le riserve; se invece la Commissione fosse di diverso avviso, sarei costretto all'ultimo momento, ripeto, a chiedere la sospensione della votazione del disegno di legge.

Detto questo, non entro ad esaminare altri dettagli, anche perchè mi pare che la relazione del senatore Lamberti abbia illustrato la questione in ogni suo aspetto. Del resto l'esame dei singoli articoli ci consentirà di chiarire qualche eventuale punto oscuro.

PRESIDENTE. Il fonogramma della Presidenza del Consiglio si riferisce, evidentemente, ad una situazione già superata: la lettera porta la data del 13, anteriore, quindi, alle trattative con la Commissione finanze e tesoro, nella quale sono stati prospettati i noti emendamenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Iniziamo, pertanto l'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a « valente ».

Gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti e scuole che, pur essendo sforniti del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito, abbiano ottenuto un'incarico per l'anno scolastico 1955-56 o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguono parimenti la stabilità nell'insegnamento stesso, ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

LAMBERTI, *relatore*. A mio avviso, è necessario discutere distintamente i due commi di questo articolo. Per quanto riguarda il primo comma, mi riferisco alle osservazioni fatte dalla senatrice Merlin e dal senatore Banfi, che giustamente hanno avanzato qualche dubbio sulla opportunità di richiedere che coloro che debbono beneficiare della legge siano in possesso del titolo di abilitazione per lo specifico insegnamento da essi impartito. In realtà, la legge stessa ha una sua intrinseca comprensione, perchè il secondo comma dell'articolo 2, dice che « non perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti in possesso di abilitazione parziale rispetto all'insegnamento impartito »; ed aggiunge che « compatibilmente con le disponibilità di cattedre, e salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, questi ultimi debbono essere adibiti ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto ». Quindi, mentre in realtà il primo comma dell'articolo 1 riconosce come beneficiari coloro che possiedono il titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, il secondo comma dell'articolo 2 prevede l'ipotesi che vi siano insegnanti in possesso di abilitazione parziale, non totale. Ed io credo che sia molto naturale che noi estendiamo i benefici di questo disegno di legge anche agli insegnanti che hanno l'abilitazione parziale. Qualcosa di analogo abbiamo fatto con quella legge con la quale abbiamo immesso nei ruoli gli idonei e coloro che avevano un'abilitazione parziale.

Ma siccome in questo caso si tratta non di immissione nei ruoli ma di stabilizzazione nel servizio della scuola, credo che potremmo fare

un ulteriore passo e chiedere semplicemente l'abilitazione all'insegnamento. Perchè possiamo ipotizzare alcuni casi nei quali effettivamente noi non avremmo nemmeno l'abilitazione parziale, per i quali, tuttavia, saremmo obbligati a dare la stabilizzazione. Prendiamo il caso di un professore il quale abbia l'abilitazione ad insegnare lettere classiche nei licei e che, per mancanza di posti d'insegnamento di latino o di greco, abbia ripiegato sull'insegnamento di lettere nelle scuole di avviamento. Il Sottosegretario citava poc'anzi il caso di città come la sua e come altre dell'Italia settentrionale, in cui i posti nei licei e nelle scuole medie sono tutti coperti. In uno di questi casi, può darsi che un insegnante, che abbia interesse a stare in una determinata sede per ragioni di famiglia, ripieghi magari su una cattedra di lettere di una scuola di avviamento, pur avendo l'abilitazione all'insegnamento in scuole superiori. Questo sarebbe uno dei casi in cui non vi è neanche abilitazione parziale, perchè nelle scuole di avviamento non si insegna nè latino nè greco, ma italiano, storia e geografia. Sarebbe enorme escludere dalla stabilizzazione un professore che, avendo conseguito l'abilitazione per i licei, non abbia quella per l'avviamento; tanto più che sappiamo che, per quello che concerne l'abilitazione, è in corso una rielaborazione delle norme in forza della quale avremo un'abilitazione molto più larga e comprensiva, per gruppi di materie, non particolareggiata come oggi.

Per questi motivi, proporrei di modificare il primo comma dell'articolo 1 in questo senso. Anzichè « in possesso del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito », dire: « in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento »

PRESIDENTE. Ma potrebbe anche presentarsi il caso di qualcuno che abbia insegnato per diversi anni e che proprio per l'anno scolastico 1955-56 sia stato estromesso da un altro con più titoli, o il caso di uno che per malattia, non abbia potuto continuare l'insegnamento

LAMBERTI, *relatore*. Potrà chiedere un incarico dopo, ma andrà in coda.

BANFI. Non si può certo stabilizzare nello insegnamento chi non ha un posto.

LAMBERTI, *relatore*. Quando noi abbiamo approvato lo stato giuridico dei non di ruolo, stabilimmo che quella legge avesse corso non dall'anno scolastico in cui era stato approvato il disegno di legge, ma dall'anno seguente. Dimodochè, coloro i quali si sono trovati, alla soglia dell'anno 1955-56, in condizioni di poter chiedere un incarico, sapevano che se avessero ottenuto un incarico per quest'anno, essi avrebbero goduto di quello stato che ai non di ruolo era assicurato, cioè la conferma anno per anno su una graduatoria fundamentalmente stabile. Esiste quindi già un precedente, quella legge ha fatto dell'anno scolastico 1955-56 un anno di partenza per un nuovo modo di essere giuridico degli insegnanti non di ruolo. Per questo la stabilizzazione, correttamente, si riferisce all'anno scolastico 1955-56.

ROFFI. Se si estendessero le norme previste da questo disegno di legge anche ai casi cui ha accennato l'onorevole Presidente, insorgerebbe veramente un onere finanziario perchè si verrebbe a dare un nuovo posto a chi non lo ha.

DI ROCCO. In linea di massima sono d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore; però vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'eventualità che la larghezza di tale emendamento non danneggi quelli che hanno un'abilitazione specifica.

Potrà darsi, per esempio, che un insegnante che abbia l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di avviamento o nelle scuole medie, debba cedere il posto ad un insegnante che abbia l'abilitazione all'insegnamento nei licei e che abbia interesse ad insegnare nella stessa sede?

LAMBERTI, *relatore*. Dobbiamo anzitutto ricordare che la legge prevede la stabilizzazione di tutti gli insegnanti; quindi non può darsi il caso che uno possa essere stabilizzato invece di un altro. Il secondo comma dell'articolo 2 al quale ho fatto riferimento poc'anzi, può rassicurare il senatore Di Rocco. Per quanto concerne la sistemazione nei posti, coloro che hanno l'abilitazione sono preferiti a coloro che non l'hanno e di mano in mano ciascuno ha diritto all'insegnamento per il quale sia pienamente valido il titolo di abilitazione posseduto.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 1, proposto dal relatore.

(È approvato).

LAMBERTI, *relatore*. Anche per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo, devo proporre degli emendamenti. Già nella relazione generale ho accennato a quello che è uno dei punti fondamentali del dissenso esistente con la Commissione finanze e tesoro. Ho fatto presenti le ragioni pro e contro. Ho detto come, nonostante le forti ragioni che militano per la soppressione di questo punto, io sono per la stabilizzazione anche di coloro che hanno la sola abilitazione didattica potenziale. Se i colleghi dovessero entrare nell'ordine di idee di accettare il mio concetto, proporrei che questo secondo comma dell'articolo 1 diventasse, insieme col primo comma dell'articolo 2, un articolo 1-bis, che dovrebbe essere così formulato: « Gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti e scuole che, pur essendo sforniti del titolo di abilitazione all'insegnamento, abbiano ottenuto un incarico per l'anno 1955-56 o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguono parimenti la stabilità nell'insegnamento stesso, ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e riportino nell'anno scolastico 1955-56 una qualifica non inferiore a "valente" ».

« Tali insegnanti perdono la stabilità nell'insegnamento, qualora non conseguano il titolo di abilitazione entro i termini della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

PRESIDENTE. Non credo sia il caso di ripetere quali sono gli argomenti del mio modo particolare di vedere, che ho già espresso, ma mi corre l'obbligo di segnalare che la Commissione finanze e tesoro ha motivato il suo consenso condizionandolo anche su questo primo punto, che non appare a prima vista soltanto formale, ma sostanziale. La nostra Commissione è pienamente arbitra di decidere, ma dal punto di vista formale è necessario tener conto che anche la proposta da me fatta ha tranquillizzato la Commissione finanze e

tesoro, inducendola finalmente a dare parere favorevole.

ROFFI. Con tutta la deferenza che ho per la Commissione finanze e tesoro e, ovviamente, per il nostro Presidente, il quale ha cercato di fare il possibile perchè la Commissione finanze e tesoro mutasse il suo primo parere negativo, sento tuttavia il dovere di insistere sui limiti di competenza della Commissione finanze e tesoro. E in questo caso mi consenta, onorevole Presidente, di dire che Ella ha espresso una sua opinione personale, parlando della eliminazione del secondo comma dell'articolo 1. E, del resto, Ella ebbe cura di precisare che la 6^a Commissione si riservava la piena facoltà di introdurre gli opportuni emendamenti. Evidentemente non poteva essere oggetto di trattative con la Commissione finanze e tesoro, tutto ciò che non riguarda i finanziamenti; nè la Commissione finanze e tesoro può subordinare il suo parere favorevole alla condizione che noi introduciamo delle modifiche di sostanza, attinenti al merito della legge e non agli aspetti finanziari. Non possiamo ritenerci vincolati a quel parere, perchè, ai termini del Regolamento, gli onorevoli membri della Commissione finanze e tesoro avrebbero potuto intervenire in questa seduta, come noi andiamo spesso nella 5^a Commissione, ad esprimere le loro ragioni di dissenso sulla sostanza della legge, non solo su questo punto ma eventualmente anche su altri punti, senza alcun vincolo per noi.

Pertanto, pur non elevando una formale protesta, che sarebbe contraria a quello spirito di buona colleganza e collaborazione che ci lega a quella Commissione, ritengo sia opportuno prendere atto di quella parte del parere che non implica questioni finanziarie, come di un amichevole consiglio, che la Commissione finanze e tesoro, pur andando oltre i suoi poteri, ha voluto darci al fine di un buon esame del progetto.

Dobbiamo invece ritenere vincolanti gli altri emendamenti che si riferiscono a maggiori spese.

Esaurito l'aspetto formale della questione, vorrei dire alcune parole sui motivi per i quali appoggio pienamente la tesi del senatore Lam-

berti. Questo progetto verrebbe svuotato di grandissima parte del suo contenuto se non comprendesse questa particolare categoria di abilitandi. Il senatore Lamberti stesso, il senatore Banfi, la senatrice Merlin, il senatore Ponti hanno chiaramente spiegato — come ho fatto anch'io nella seduta precedente — le ragioni morali, umane ed anche giuridiche per le quali dobbiamo mantenere questo punto della legge. Sulle questioni umane non mi trattengo oltre, ma dobbiamo tener conto di quegli insegnanti che non sono riusciti ad ottenere l'abilitazione. Sta di fatto che, benchè non avessero l'abilitazione, lo Stato se ne è servito, la collettività ha affidato loro i propri figli. Il numero degli abilitati non è così grande quanto il numero di coloro che, a torto o a ragione, non hanno avuto l'abilitazione. Una volta che abbiamo deciso di approvare questo provvedimento, dobbiamo estenderlo anche a questa categoria, nell'interesse dell'insegnamento, per evitare il continuo dannoso spostamento di questi insegnanti.

Vorrei insistere sulla questione giuridica: a coloro che temono che la stabilizzazione di quegli insegnanti che non hanno l'abilitazione, costituisca un fatto grave che violi la Costituzione, vorrei osservare che la Costituzione sarebbe allora da un pezzo violata, perchè costoro insegnano da molti anni. Ma vi è un altro punto fondamentale. Vi è una legge dello Stato che conferisce l'abilitazione didattica a quegli insegnanti che si trovino in determinate condizioni. Contro questo principio, io stesso, a suo tempo, espressi gravissimi dubbi e riserve e, in conclusione, non approvai quel disegno di legge. Ma adesso, poichè quel progetto è divenuto legge dello Stato, anche coloro che non lo approvarono, per un elementare principio di democrazia, debbono battersi perchè la legge venga applicata ed osservata. Quella legge fu approvata nel novembre 1955, fu pubblicata soltanto nel febbraio del 1956, non è uscito ancora il regolamento che la rende operante; mentre se la legge fosse stata applicata, a quest'ora tutti coloro che lo avessero meritato (cioè che avessero superato le prove e l'ispezione) avrebbero già questa abilitazione sia pur didattica e non faremmo nemmeno questa discussione. Quindi non vedo perchè

si debbano privare questi insegnanti di un diritto che avrebbero acquisito, perchè le condizioni non cambiano affatto: se non supereranno la prova e l'ispezione non saranno abilitati e non beneficiranno di questa legge. Se noi li escludessimo ci renderemmo solidali con una gravissima ingiustizia, cioè approveremmo il principio che si possa nel nostro Paese fare le leggi, non applicarle tranquillamente e poi farne delle altre non tenendo conto che questa carenza, nel caso specifico, non è da attribuire agli interessati.

Io, pertanto, chiedo che venga approvato il testo proposto dal senatore Lamberti.

TIRABASSI. Sono già due ore che discutiamo su questo disegno di legge, perciò non voglio trattenermi ad illustrare i motivi che mi inducono ad appoggiare l'emendamento del collega Lamberti relativamente al secondo comma dell'articolo 1.

Vorrei altresì rammentare al rappresentante del Governo che c'è stato un preciso impegno da parte del Governo stesso nei confronti della categoria.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'impegno era su un testo che è discorde da questo.

AGOSTINO. Pur non facendo parte di questa Commissione, essendo venuto a sostituire il collega Giua, sento tutta l'umanità di questa legge e ritengo che il secondo comma dell'articolo 1, emendato dal senatore Lamberti, non possa non essere accettato, perchè altrimenti il potere legislativo, rappresentato da noi in questo momento, commetterebbe una scorrettezza verso coloro i quali vennero contemplati dalla legge del 15 dicembre 1955, n. 1440, all'articolo 7. Costoro ebbero ed hanno la legittima aspettativa della stabilità nel posto. Se, per ipotesi, noi nel momento in cui stabilizziamo tutti gli altri, di fatto escludessimo questa categoria, saremmo incoerenti o addirittura scorretti nei suoi confronti. Se noi oggi dicessimo di no mentre ieri avevamo detto sì, verremmo meno non solo ad un dovere di coerenza legislativa ma commetteremmo anche un atto disumano.

GIARDINA. Debbo dire che sono d'accordo con l'emendamento del collega Lamberti e con quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto.

Il collega Agostino ha parlato di scorrettezza; io parlo di ingiustizia. Sarebbe veramente ingiusto se noi non considerassimo benevolmente questa categoria, la quale non per colpa propria ma per carenza dell'attività ministeriale, non ha veduto sistemata la propria posizione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo far presente che, nel primo comma dell'articolo 1, io ho lasciato passare senza obiezioni un ampliamento del disegno di legge che la Commissione di finanze e tesoro non ha considerato. Si è avuto un aumento del numero di coloro che vengono stabilizzati in conseguenza del fatto che non si chiede più la corrispondenza tra l'abilitazione, che gli stabilizzandi possiedono, e l'insegnamento che essi impartiscono. Si tratta di un ampliamento di cui non possiamo calcolare la portata, ma che certamente ha un suo peso ed un suo rilievo. In più, adesso, si vorrebbe mantenere, sostanzialmente, se non nella forma, il secondo comma dell'articolo 1.

Ora, poichè il provvedimento in preparazione da parte del Ministero (al quale si riferisce il fonogramma della Presidenza del Consiglio che ho dianzi citato), su questo punto ha una formulazione radicalmente diversa, perchè si riferisce esclusivamente agli insegnanti abilitati, io debbo confermare — e me ne dispiace perchè non è questione nella quale il mio parere personale possa avere una importanza decisiva — che, se si dovesse nella presente seduta approvare il secondo comma dell'articolo 1 nel testo originario o in quello proposto dal relatore, non potrei non chiedere, a norma del Regolamento del Senato, la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

ROFFI. Per cercare di evitare il danno della rimessione in Assemblea del disegno di legge, vorrei fare una proposta. Noi potremmo nella giornata di domani tentare di chiarire, in via breve, al Governo quale è l'atteggiamento della

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)75^a SEDUTA (17 luglio 1956)

maggioranza della Commissione e vedere se il Governo non possa recedere dalla sua posizione. Proporrei, quindi, un rinvio della discussione ad una seduta da tenersi nel pomeriggio di domani.

PRESIDENTE. Mi pare che il rinvio si imponga di fronte alle riserve espresse dal rappresentante del Governo. Pertanto, se non si

fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari